

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6875 del 09/12/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. FUSIGNANO BIO ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA. CONVERSIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS IN PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DI POTENZA NOMINALE DI 500 Sm3/h DI CH4, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE, N.7. ADOZIONE E RILASCIO AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7152 del 09/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno nove DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **FUSIGNANO BIO ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA.** CONVERSIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS IN PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DI POTENZA NOMINALE DI 500 Sm³/h DI CH₄, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE, N.7. **ADOZIONE E RILASCIO AUA.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Premesso che:

- la Società è in possesso dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del Dlgs n.387/2003 n.434 del 06/10/2009 e smi per l'impianto di produzione energia da biogas sito in Comune di Fusignano, Via Cocorre, n.7 e che in data 12.06.2024 ai PG 2024/108602, PG 2024/108611, PG 2024/108616, PG 2024/108621, integrata volontariamente rispettivamente in data 14.06.2024 al PG 2024/110438, in data 19.06.2024 al PG 2024/113449 e completata in data 25.06.2024 al PG 2024/116748, la Ditta Fusignano Bio Energy srl Soc. Agricola ha presentato istanza per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica n.434/2009 e smi a seguito della riconversione dell'impianto di produzione energia da biogas a produzione di biometano di potenza nominale pari a 500 Sm³/h di CH₄ ;
- A seguito di verifica di completezza propedeutica all'attivazione della procedura di Autorizzazione Unica, rispetto a quanto indicato ai punti 13.1, 13.2 e 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 e dell'art. 31 bis della L. n. 108/2021 in vigore dal 31.07.2021 con nota PG 2024/120378 del 01.07.2024 ARPAE SAC di Ravenna indicava e convocava la prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenutasi in data 12.07.2024;

CONSIDERATO che all'interno della documentazione presentata per la modifica dell'Autorizzazione Unica la Ditta Fusignano Bio Energy srl Società Agricola ha presentato istanza per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);
- comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi del Dlgs n.152/2006 e smi e del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2);

DATO atto che l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili rientra, ai sensi della DGR 1795/2016, fra le opere e impianti di pubblica utilità per cui la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE;

DATO ATTO che, al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e per l'AUA da ricomprendere nell'AU per l'impianto di riconversione e potenziamento dell'impianto di produzione energia da biogas in produzione di biometano, è stata convocata la prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per il 12/07/2024;

DATO ATTO inoltre che:

- Con nota PG 2024/135676 del 24.07.2024 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale (PG 2024/135555) della prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona del 12.07.2024, attestante la sospensione dei termini del procedimento e della Conferenza per effetto della richiesta di documentazione integrativa;
- Entro i termini concessi dalla sopra richiamata nota, la Società con nota PG 2024/151770 del 21.08.2024 richiedeva motivata proroga di 30 giorni al fine del deposito della documentazione integrativa richiesta. Proroga concessa da ARPAE SAC di Ravenna con PG 2024/152367 del 22.08.2024;
- Entro i termini concessi, la Società con nota PG 2024/170068 del 23.09.2024 richiedeva motivata proroga di ulteriori 20 giorni al fine del deposito della documentazione integrativa. Proroga concessa da ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2024/170673 del 23.09.2024;
- Entro i termini concessi, la Società con nota PG 2024/184767 del 14.10.2024 reiterava richiesta motivata di proroga di ulteriori 20 giorni al fine del deposito della documentazione integrativa. Proroga concessa da ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2024/185929 del 15.10.2024;
- In data 01.11.2024 e 02.11.2024, entro i termini concessi, la Società depositava la documentazione integrativa, acquisita ai PG 2024/198018, PG 2024/198022, PG 2024/198025, PG 2024/198028, PG 2024/198035 del 04.11.2024, integrata in data 03.11.2024 con PG 2024/198036 del 04.11.2024 e in data 04.11.2024 ai PG 2024/198039 e PG 2024/198042.
- La documentazione è stata successivamente integrata volontariamente dalla Società proponente in data 12.11.2024 ai PG 2024/203801, PG 2024/203806, in data 22.11.2024 ai PG 2024/212562, PG 2024/212564, in data 25.11.2024 al PG 2024/213472 e infine in data 26.11.2024, al PG 2024/213584;
- Con nota PG 2024/199817 del 05.11.2024 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva la documentazione integrativa ricevuta al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto in oggetto e convocava una seduta telematica della Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

CONSIDERATO pertanto che dall'esame della documentazione presentata per l'adozione e il rilascio dell'AUA che sarà poi ricompresa nell'Autorizzazione Unica, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica SinaDoc n. **30539/2024**, emerge che:

- Le modifiche proposte dalla Ditta Fusignano Bio Energy srl Società Agricola, prevedono:
 1. Modifica della ricetta di alimentazione;
 2. Realizzazione delle strutture necessarie per la produzione di biometano costituite da:

- Digestore primario da circa 4.000 mc;
- Vasca di stoccaggio finale da circa 6.000 mc;
- Modifica di vasca di stoccaggio esistente da circa 6.000 mc con inserimento di copertura per recupero biogas;
- Potenziamento della platea di stoccaggio del digestato solido;
- Realizzazione di una tettoia tamponata per lo stoccaggio di sottoprodotti di alimentazione;
- Potenziamento del comparto di alimentazione biomasse in ingresso con inserimento vasca di carico;
- Realizzazione dell'upgrading del biogas a biometano;
- Impianto di strippaggio dell'ammoniaca;
- Sostituzione dell'attuale cogeneratore di potenza pari a 999 kWel con uno da 635 kWel;
- Stazione di carico del biometano;
- Integrazione dei servizi di supporto (viabilità, reti fognarie)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n.309/2023 - Decreto Direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del DLgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento emissioni" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- ✓ Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- ✓ Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

ACQUISITE le conclusioni positive della Conferenza dei Servizi decisoria in data 26/11/2024 e acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per il rilascio dell'AUA che verrà inserita all'interno dell'Autorizzazione Unica, quale parte integrante e sostanziale:

- Relazione Tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera e per le emissioni potenzialmente odorigene (PG. 2024/214545 del 27/11/2024);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la valutazione di impatto acustico e per la conformità urbanistica (PG. 2024/1451516 del 02/12/2024).

RICHIAMATE le disposizioni previste dal **Piano Speciale Preliminare**, riguardante la richiesta di modifica della perimetrazione delle aree allagate individuate dal suddetto Piano, come evidenziato nel verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, si **ri-scontra che l'area oggetto dell'intervento non è risultata allagata nel corso degli eventi alluvionali del maggio 2023 pertanto non sussistono** impedimenti, con riguardo al Piano Speciale, alla realizzazione del progetto

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione e al rilascio dell'AUA a favore della Ditta Ditta Fusignano Bio Energy srl Società Agricola, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione biometano, che verrà ricompresa quale endoprocedimento nel provvedimento di modifica sostanziale, ai sensi del Dlgs 387/2003, dell'Autorizzazione Unica n. 434 del 06/10/2009 e successive modifiche;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina 2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** a favore della **Ditta Fusignano Bio Energy srl Società Agricola (C.F./P.IVA 02315130399)** avente sede legale e impianto di riconversione e potenziamento dell'impianto di produzione energia da biogas in produzione di biometano di potenza pari a 500 Sm³/h di CH₄, sito in Comune di Fusignano, Via Cocorre, n.7, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Allegato A) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;**
- **Allegato B) – comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **I'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- **I'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

3.c) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

4. **Relativamente alle acque reflue assimilate alle domestiche**, esse saranno preventivamente trattate all'interno di degrassatore e fossa Imhoff, dopodiché convogliate all'interno di una vasca a tenuta di 10 mc e smaltite come rifiuto attraverso ditte esterne autorizzate. In proposito la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Per le operazioni di smaltimento dovrà prevedersi la tenuta di un apposito registro in cui vengono registrati i trasporti, il quantitativo e la destinazione del liquame;

Per quanto riguarda la **gestione delle acque meteoriche** il progetto presentato prevede la chiusura e dismissione dell'esistente scarico delle acque di seconda pioggia al fine di poterle riutilizzare tutte in alimentazione all'impianto di digestione anaerobica. L'assetto della rete fognaria di progetto sarà adeguato alle nuove esigenze dell'impianto con l'implementazione di una nuova rete fognaria di raccolta degli eluati provenienti dalla piazzola del digestato e la tettoia di deposito della pollina di nuova realizzazione. Tali eluati saranno inviati, per mezzo di apposito impianto di sollevamento, alla digestione anaerobica.

- I volumi dell'attuale **vasca di laminazione** pari a 4000 mc;
- Si approva il **Piano di gestione dei piazzali** incluso nel documento "7_7.1- relazione aua" presentato in sede di integrazione documentale a condizione che si preveda un aggiornamento:
 - tale documento dovrà essere aggiornato includendo, oltre alla pulizia della viabilità interna e delle trincee, la manutenzione e pulizia delle varie reti fognarie afferenti al bacino di laminazione ed il bacino stesso. **Tale "piano" viene richiesto in quanto, pur non essendo presenti scarichi di "acque" nel reticolo idrografico superficiale, è necessario che le acque in ingresso al bacino di laminazione non contengano una quantità significativa di sostanza organica che può originare fermentazione ed odori, soprattutto nella stagione primaverile/estiva.** Inoltre dal suddetto "Piano" dovrà essere stralciata la check list dei reflui.

Rispetto all'impatto acustico:

- qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
 6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio dell'AU alla Ditta** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 7. DI **DARE ATTO** che la presente Determina Dirigenziale viene ricompresa nella modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, parte integrante e sostanziale della stessa AU, assumendo efficacia dalla data di rilascio della suddetta Determinazione dirigenziale.
 8. DI **DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 9. DI **DARE ATTO** che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

ALLEGATO A)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La presente istanza presentata dalla Società FUSIGNANO BIO ENERGY s.r.l., titolare di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da biogas alimentato a biomasse agricole localizzato in via Cocorre, n.7 in Comune di Fusignano, è finalizzata all'upgrading per la produzione di biometano;
- La Ditta intende apportare le seguenti modifiche rispetto all'assetto esistente autorizzato con provvedimento n. 434 del 06.10.2009 e successive modifiche:
 - Modifica della ricetta di alimentazione;
 - Realizzazione delle strutture necessarie per la produzione di biometano costituite da:
 - Digestore primario da circa 4.000 mc;
 - Vasca di stoccaggio finale da circa 6.000 mc;
 - Modifica di vasca di stoccaggio esistente da circa 6.000 mc con inserimento di copertura per recupero biogas;
 - Potenziamento della platea di stoccaggio del digestato solido;
 - Realizzazione di tettoia tamponata per lo stoccaggio di sottoprodotti di alimentazione;
 - Potenziamento del comparto di alimentazione biomasse in ingresso con inserimento vasca di carico;
 - Realizzazione dell'upgrading del biogas a biometano;
 - Impianto di strippaggio dell'ammoniaca;
 - Sostituzione dell'attuale cogeneratore di potenza pari a 999 kWel con uno da 635 kWel;
 - Stazione di carico del biometano;
 - Integrazione dei servizi di supporto (viabilità, reti fognarie)

Matrice Emissioni in atmosfera - Valutazione impatto odorigeno

Le emissioni puntuali in atmosfera afferiscono alle seguenti fasi:

- fase di upgrading del biogas a biometano, in cui è presente un vent in cui vengono emessi i gas che risultano dalla processo di purificazione (punto di emissione E3);
- torcia di emergenza che deve essere dimensionata secondo i criteri previsti dalla DGR 1495/2011 integrata anche dal sistema di produzione di energia elettrica e calore funzionale all'impianto di produzione del biometano (punto di emissione E2);
- installazione di un nuovo cogeneratore alimentato a biogas avente una PTN dichiarata pari a 1,517 MWth come risulta dalla scheda tecnica presentata (punto di emissione E1);
- emissione che risulta dall'impianto di strippaggio dell'ammoniaca sulla frazione liquida di parte del digestato separato, funzionale a diminuire il contenuto della sostanza affinché tale digestato possa essere utilizzato a ricircolo nei biodigestori per fluidificare la biomassa in ingresso all'impianto (punto di emissione E4). Dal suddetto impianto di strippaggio oltre alla corrente gassosa continua si origina una frazione liquida costituita da una soluzione di solfato ammonico, che si considera un sottoprodotto dell'impianto avviabile sia alla commercializzazione/utilizzo diretta previa registrazione ex D.lgs 75/2010 oppure venduta a terzi.

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – COGENERATORE ALIMENTATO A BIOGAS – PTN 1,517 MWth E PTE 0,635 MWe

Portata umida	2600	Nmc/h
Portata secca	2500	
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	475	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

NOx	195	mg/Nmc
SOx	60	mg/Nmc
COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano) (*)	40	mg/Nmc
CO	300	mg/Nmc
Composti del Cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nmc

(*) Escluso il metano

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Si precisa che i limiti di emissione relativi agli ossidi azoto ed al monossido di carbonio potrebbero essere sostituiti con valori piu' restrittivi secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Pair 2030 della Regione Emilia Romagna all'art. 25 comma 2, determinati secondo i criteri previsti al § 11.4.3.4 della Relazione Generale di Piano, nell'eventualità dell'emanazione di un provvedimento generale o legge ai sensi dell'art. 271 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi oppure di un provvedimento di attuazione sulla qualità dell'aria ai sensi dell'art. 271 comma 4 del suddetto decreto.

I valori tecnologici indicati sono stati ricavati dalla scheda tecnica del cogeneratore presentata nella relazione Tecnica e Vincoli Urbanistici revisione 1 dell'ottobre 2024.

PUNTO DI EMISSIONE E2 – TORCIA DI EMERGENZA CHIUSA

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	discontinua	h/g
Temperatura	980	°C

La torcia di emergenza congiuntamente al cogeneratore E1 risulta conforme a quanto previsto nella DGR 1495/2011 (5.5 h < 6).

PUNTO DI EMISSIONE E3 – IMPIANTO UPGRADING BIOMETANO -

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	50	°C

Per tale emissione non si indicano limiti specifici, la concentrazione dichiarata per tale emissione di metano è < 1% .

PUNTO DI EMISSIONE E4 – STRIPPAGGIO AMMONIACA

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	60	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ammoniaca (espressa come NH ₃)	10	mg/Nmc
--	----	--------

Prescrizioni.

1. Per l'impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione E1 e per lo strippaggio ammoniacale E4, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. Per il punto di emissione E3 – upgrading, nella fase di esercizio ordinario, dovrà essere effettuato un controllo di verifica del dato di progetto relativo alle emissioni in atmosfera di metano.
3. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se

l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

- I camini di emissione afferenti ai punti E1,E3,E4** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni

adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorogene, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere effettuata una caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emissive mediante campagne di misura **per almeno due anni dall'entrata in funzione dell'impianto**, con campagne condotte per almeno due volte all'anno in diverse stagioni, seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725:2022;
- A conclusione dei due anni di monitoraggio, si raccomanda di prescrivere l'attualizzazione delle simulazioni dell'impatto odorogeno con i flussi emissivi misurati ed il confronto dei valori di accettabilità del DD MASE sui punti recettore già individuati nella studio "Analisi dell'impatto odorogeno - Relazione Tecnica di Livello 2 REV 01 del 25/09/2024".

- 16. DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto **il 30/06/2026**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

- 17.** Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E1 ed E4**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;
- i periodi di utilizzo della torcia (E3).

ALLEGATO B)

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e gestione del digestato

(ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

Condizioni:

- La produzione del digestato stimato è di circa 110.33 mc/giorno per un totale di 40.272 mc/anno. Considerando una ripartizione del 72% nella frazione liquida e del 28% nella frazione solida, una volta subito il trattamento di separazione, si otterranno 11.276 mc/anno di digestato solido e 28.996 mc/a di digestato liquido.
- Parte del digestato liquido, dopo separazione, viene addotto al processo di strippaggio dell'azoto ammoniacale, ciò comporta una riduzione di 5 ton/giorno di digestato liquido. Valutati i volumi complessivi degli stoccaggi destinati alle due frazioni di digestato, l'azienda è in grado di soddisfare i tempi minimi di stoccaggio richiesti dalla normativa, pari a 90 giorni per il digestato solido e 180 giorni per il digestato liquido.
- Da quanto presentato, risulta che la Ditta ha in disponibilità 923.71 ettari di superficie utile di spandimento in zona ordinaria che possono coprire un quantitativo totale di azoto spandibile pari a 314.061 kg.
- Di conseguenza l'azienda ha i terreni necessari alla distribuzione dell'azoto prodotto nel nuovo assetto che sarà pari a 224.258 kg come da comunicazione n.38168 – mod. 79 del 12/10/2024.

Prescrizioni:

1. Lo stoccaggio delle biomasse con tenore di sostanza secca <60% (ad esclusione degli insilati) dovrà essere di breve durata (non oltre le 72h), inoltre deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati;
2. la comunicazione di utilizzo agronomico, la cui simulazione al momento riporta dei dati discordanti rispetto a quanto dichiarato in ricetta di alimentazione, in fase di presentazione definitiva dovrà riportare i dati correttamente. **In proposito, una volta entrato a regime l'impianto, dovrà essere aggiornata la comunicazione acquisita in data 12/10/2024 n. 38168 – mod. 79;**
3. Si confermano le **1600 tonnellate**, come da precedente autorizzazione, come quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di deiezioni avicole (lettieria avicola e pollina) che avverrà al di sotto dell'apposita tettoia tamponata;
4. lo stoccaggio della frazione palabile di digestato deve essere necessariamente coperto **nel rispetto della DGR 1495/2011;**
5. Si chiede di provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della relazione di **collaudo** delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione compreso il manufatto utilizzato attualmente come digestoree che verrà poi utilizzato come stoccaggio;
6. L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente **Regolamento Regionale** 19 Marzo 2024, n.2, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.